



Lega Nazionale Dilettanti
 Comitato Regionale Liguria
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova
 Telefono: 0108398735/41 – Fax 010876687
 Pronto A.I.A. 3355776689
 pec: Lnd.crliguria@pec.it
 e-mail: crlnd.liguria02@figc.it – crlnd.liguria01@figc.it
 e-mail Giudice Sportivo:
liguria.giudicesportivo@lnd.it – Campionati LND
liguria.giudicesportivosgs@lnd.it – Campionati SGS
 sito internet: liguria.lnd.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 77 del 07/06/2019

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Nessuna comunicazione

COMUNICAZIONI DEL S.G.S.

Nessuna Comunicazione

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Tribunale Federale Territoriale

Il Tribunale Federale del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, Rag. Marco ROVELLA, geom. Renato FERRANDO, p.i. GIOVANNI PARODI e Sig. Giovanni CRUCIOLI (componenti), nella riunione del 30 maggio 2019 ha deliberato:

Prot. N. 4 TF – procedimento disciplinare n. 6512/281 PFI 18-19a carico di Enrico PERLO e ASD ALBENGA 1928 avente ad oggetto: “Accertamenti in merito ad eventuali fatti di condotta violenta posti in essere da tesserati prima della gara A.S.D. ALBENGA 1928 – A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO del 4 marzo 2018, valevole per il Campionato di Eccellenza del C.R. Liguria.

Il Signor Enrico PERLO, tesserato per la società A.S.D. ALBENGA 1928, veniva deferito dinnanzi a Questo Tribunale per aver, prima dell'incontro Albenga 1928 – Football Genova Calcio, proferito insulti e minacce nei confronti dell'allenatore del sodalizio ospite, nonché per averlo attinto ad un gomito con un bastone, senza causare lesioni evidenti sull'arto.

Tale condotta deve ritenersi provata.

Nel corso dell'istruttoria, la Procura Federale ha escusso diversi testimoni i quali hanno confermato sostanzialmente la concretazione della condotta ascritta al deferito.

Ci si riferisce, in particolare, alle dichiarazioni a suo tempo rese alla società da parte dei Signori: Adamo DIGNO, Luca RIGGIO e Giuseppe RUSSELLO – all'epoca tutti tesserati per la Football Genova Calcio – i quali hanno concordemente asserito di aver visto un calciatore dell'Albenga 1928 aggredire con un bastone l'allenatore della loro società.

Il Signor Perlo, d'altra parte, non ha negato di aver brandito, nell'occorso, un corpo contundente, asserendo peraltro di non aver attinto alcuna persona poiché "sono tutti scappati".

Tale versione dei fatti, peraltro, non è attendibile poiché smentita dalle concordi dichiarazioni di cui sopra, alla luce delle quali i fatti devono ritenersi pienamente provati.

L'allenatore aggredito, successivamente al fatto, si è recato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Savona, dove veniva dimesso con diagnosi di contusione gomito destro e ginocchio destro da percosse con prognosi di giorni sette.

Il medico curante, peraltro, all'esame obiettivo non rilevava lesioni cutanee, né segni ispettivi; ragione per cui si concorda con la Procura Federale laddove ha menzionato l'assenza di lesioni sulla parte attinta.

A prescindere dagli esiti dell'aggressione, la condotta in argomento deve reputarsi comunque grave, poiché consistita in un'aggressione con un oggetto contundente perpetrata prima dell'inizio della gara.

Attenuata rispetto alla prospettazione accusatoria appare, d'altra parte, la posizione della società, in quanto consta dagli atti una positiva attivazione al fine di far cessare la condotta in questione.

Per tali motivi, il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria, Secondo Collegio, delibera di:

- infliggere al Signor Enrico PERLO, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2019;
- alla società Albenga 1928, per responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda pari ad € 800,00.

Corte Sportiva d'Appello

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 4 giugno 2019 ha deliberato:

Prot. N. 70 CS – Reclamo presentato da A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 67 del 13 maggio 2019 relativo alla squalifica del tesserato Renzo A. BUTTIGÉ' per dieci gare. Gara: Tarros Sarzanese Srl – Football Genova Calcio dell'11 maggio 2019.

Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica in epigrafe, in quanto il tesserato proferiva, al termine della gara, insulti razzisti ad un calciatore avversario.

Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la società Football Genova Calcio deducendo come il Signor Buttigé sia stato identificato dall'arbitro quale responsabile della condotta in commento solo poiché si era sostanzialmente auto-addebitato il fatto de quo.

In realtà, secondo la prospettazione della reclamante, detto atto di auto-accusa sarebbe stato posto in essere solo per evitare una sanzione al capitano e, alla società, la sanzione della perdita della gara.

Il Signor Buttigé, in conclusione, non aveva proferito alcun insulto razzista a chicchessia, ma aveva ritenuto di "sacrificarsi" per evitare ad altri soggetti e/o alla squadra l'inflizione di più gravi sanzioni. Questa Corte ha escusso, sul punto, il direttore di gara il quale ha confermato, in termini di certezza, di aver distintamente udito al termine della gara un insulto razzista proferito da un calciatore della Football Genova Calcio ad un avversario.

Ha anche asserito di non aver immediatamente identificato il responsabile, ma di essere certo che lo stesso fosse o il numero 13 o il numero 15 della società ospite.

Di conseguenza, allorché il Signor Buttigé (il numero 13) si auto-addebitava il fatto de quo poteva statuire con certezza che lo stesso ne fosse stato effettivamente responsabile ed in tali termini segnalava l'espulsione del medesimo sul referto di gara.

Questa Corte non può che condividere la decisione dell'arbitro, non essendovi agli atti ulteriori elementi alla stregua dei quali poter dubitare di tale ricostruzione.

In particolare, è del tutto inefficace l'impropria "ritrattazione" postuma fatta dalla reclamante, poiché rappresentata da un soggetto non coincidente con il dichiarante, e cioè con il tesserato.

Di tale versione, pertanto, Questa Corte non può tenere conto ai fini del decidere.

Si rileva, incidentalmente, che qualora corrispondesse vero quanto asserito dalla società Football Genova Calcio, la condotta del Signor Buttigé si rivelerebbe forse ancor più grave di quella contestatagli, in quanto costituirebbe un'indubbia violazione dei principi di correttezza ed onestà che informano, alla base, l'intero ordinamento sportivo.

Violazione, questa, resa ancor più grave poiché resa in relazione ad una condotta gravissima quale è l'insulto a sfondo razziale.

Come si è detto, peraltro, nessun disconoscimento di quanto dichiarato all'arbitro è stato fatto dal diretto di interessato e cioè dal Signor Buttigé; motivo per cui Questa Corte ritiene di non scostarsi dalle risultanze degli atti ufficiali e da quanto dichiarato dal direttore di gara.

Per tali motivi, la Corte Sportiva d'Appello delibera di respingere in toto il reclamo proposto dalla società Genova Calcio e di confermare la decisione del Giudice Sportivo.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

La Corte Sportiva D'Appello del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Primo Collegio, composta dai signori Avv. Aldo M. NAPPI, Avv. Alessio CHIARLA e Avv. Filippo CHIARLA, nella riunione del 4 giugno 2019 ha deliberato:

Prot. N. 68 CS – Reclamo presentato da A.S.D. PIEVE LIGURE, avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 64 del 2 maggio 2019. Gara: Pieve Ligure – Borgo Incrociati del 28 aprile 2019 (Prima Categoria).

Il calciatore Domenico RUOCCO è stato squalificato per cinque gare dal Giudice Sportivo, per aver protestato nei confronti del direttore di gara utilizzando un'espressione ingiuriosa e per aver continuato, successivamente al provvedimento di espulsione e anche al termine del primo tempo, a reiterare proteste nei suoi confronti tenendo un contegno irrispettoso.

La società Pieve Ligure, inoltre, è stata sanzionata con l'ammenda per non aver curato la chiusura dei cancelli e così consentendo l'ingresso di due soggetti non autorizzati – e riconducibili alla società – i quali, al termine del primo tempo, si avvicinavano all'arbitro per contestare le sue decisioni.

Avverso tali provvedimento ha proposto rituale reclamo la società Pieve Ligure deducendo l'eccessività delle sanzioni.

Il reclamo è fondato.

Dall'esame del referto arbitrale consta certamente un atteggiamento irrispettoso del Signor Ruocco nei confronti dell'arbitro e consta, altresì, l'utilizzo di due espressioni ingiuriose.

Si ritiene, peraltro, che i fatti non siano di gravità tale da giustificare l'applicazione di una sanzione così severa, ciò per cui può essere inflitta un sanzione-base di due gare di squalifica, cui si può aggiungere un'ulteriore gara per aver reiterato le proteste successivamente alla notifica del provvedimento disciplinare.

Del pari eccessiva è la sanzione pecuniaria inflitta alla società, stante la non eccessiva gravità dei fatti rappresentati nel referto arbitrale.

Per tali motivi, la Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pieve Ligure, delibera:

- di ridurre a tre gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Domenico RUOCCO;
- di ridurre a € 100,00 di ammenda la sanzione inflitta alla società.

Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.

Publicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 07/06/2019

Il Segretario
Stefano Rovatti

Il Presidente
Dott. Giulio Ivaldi